



SENT- 178/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Quirino Lorelli Consigliere

Giovanni Comite Consigliere

Marco Fratini Consigliere

Carola Corrado Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **60247** delregistro di segreteria, proposto dal sig. **xxx** (C.F.

xxx), nato a xxx, il xxx ed ivi

residente, alla xxx, rapp.to e difeso dall'Avv.to

Gabriele Silvestri del foro di Sulmona, ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Sulmona, Via Silvio Spaventa n. 6,

pec gabriele.silvestri@pec.arc.it;

- appellante -**contro**

l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in

Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), rappresentato e

difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti:

	Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B - posta elettronica certificata avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it);	
	Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K - posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);	
	Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O - posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);	
	Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T - posta elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it);	
	Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U - posta elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it);	
	come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S.;	
	- appellato -	
	avverso e per la riforma	
	della sentenza della Corte dei conti della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 224 del 14.09.2021 non notificata ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973	
	VISTO l'atto di appello;	
	VISTI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITI nell'udienza del 12 giugno 2024, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Paola Rinaldi, il relatore Presidente Tammaro Maiello nonché l'avv. Roberto Mariani per delega dell'avv. Gabriele Silvestri per l'appellante, sig. xxx e l'avv. Giuseppina Giannico per l'I.N.P.S.	
		2

FATTO

1. Con ricorso in primo grado del 18 febbraio 2021 il **sig. xxx**, già dipendente del Ministero della giustizia, Dipartimento amministrazione penitenziaria, collocato in quiescenza dal 1° settembre 2019, chiedeva la rideterminazione della pensione, calcolata con il c.d. sistema misto ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, con l'applicazione dell'aliquota del 44% prevista dall'art. 54, d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota liquidata con il sistema retributivo, anziché della minore aliquota applicata dall'Istituto in base all'art. 44 del medesimo d.P.R., riservato al personale civile, avendo maturato alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni. L'interessato chiedeva, altresì, la condanna dell'ente resistente alla corresponsione degli arretrati, nonché di interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo.

2. Memoria di primo grado dell'I.N.P.S.

Con memoria del 30.8.2021 si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, in subordine, la sua infondatezza in fatto e in diritto in quanto la Polizia penitenziaria è un Corpo non avente natura militare e, pertanto, agli appartenenti a tale Corpo non si applica l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ma l'art. 6 della l. n. 1543/1963.

Pertanto, l'I.N.P.S. chiedeva il rigetto del ricorso.

3. La sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 224 del 14.09.2021

Il giudice monocratico, con sentenza della Corte dei conti Sezione

Giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 224 del 14.09.2021, ha respinto il ricorso con compensazione delle spese in quanto infondato per i seguenti motivi:

a) l'art. 1 della legge n. 395/1990 nell'istituire il Corpo di polizia penitenziaria (nel quale è confluito il disciolto Corpo degli agenti di custodia) prevede che *“è posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali”* (comma 2);

b) *“ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia”* e che *“per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”* (comma 4);

c) il personale della Polizia penitenziaria è dunque privo della qualifica di *“militare”*, erroneamente postulata dal ricorrente;

d) in mancanza di una norma che, in deroga allo stato giuridico di personale civile, estenda l'applicazione delle aliquote previste per il personale militare dall'art. 54, d.P.R. n. 1092/1973, quest'ultima norma non può ritenersi applicabile alla Polizia penitenziaria;

e) pertanto, deve applicarsi la disciplina prevista per il personale civile dello Stato nonché, con particolare riferimento al regime transitorio relativo al personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, il regime di cui all'art. 6, l. n. 1543/1963 (come espressamente previsto dall'art. 14, comma 2, l. n. 395/1990 e dall'art. 73, comma 3, d.lgs. n. 443/1992).

4. Atto di appello del sig. xxx.

4.1. L'appellante, come da documentazione in atti e non contestata da controparte, si è arruolato nel Corpo di Polizia Penitenziaria nel 1982 e, quindi, prima della sua smilitarizzazione, avvenuta soltanto con la legge n. 395/1990.

Per tale ragione, l'appellante ritiene che, avendo iniziato la propria carriera con l'attribuzione dello status di militare, egli avrebbe dovuto conservare tale qualifica anche in sede di trattamento di quiescenza, in considerazione della “irretroattività” dello *jus superveniens*.

A sostegno della propria posizione ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali territoriali della Corte dei conti, evidenziando la possibile disparità di trattamento con coloro che sono già andati in pensione alla data di entrata in vigore della legge sulla “smilitarizzazione” e, soprattutto, con il personale appartenente alla Polizia di Stato.

La norma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non sarebbe peraltro ricollegabile allo status di militare, bensì alla particolare natura del rapporto di impiego, volto all'espletamento di funzioni connesse alla difesa e alla sicurezza interna.

4.2. Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

La questione di diritto è stata oggetto di plurimi arresti giurisprudenziali, tutti volti a denegare l'estensione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Tuttavia, con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale S.O. n. 49)

il coefficiente elaborato dall'organo nomofilattico è divenuto oggetto di una specifica e testuale estensione in favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.

Infatti, l'art. 1, comma 101, recita testualmente:

“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”

4.3. Sentenza della Corte dei conti Sez. Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 41/2022.

Con successiva sentenza della Corte dei conti Sez. Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 41/2022, per un caso del tutto analogo a quello in esame cui è causa, è stato riconosciuto ad un ex dipendente del Corpo di polizia penitenziaria il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni riunite con sentenza n. 1/2021, con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata, a decorrere dall'1.01.2022..

4.4. Anzianità contributiva dell'appellante.

Nella fattispecie oggetto del giudizio in esame l'appellante, sig. xxx, ex dipendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, è stato arruolato

in data 5.05.1982 con un'anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 pari a 16 anni, 8 mesi e 8 giorni come da provvedimento allegato (doc. 1 pag. 3).

4.5 Richieste del legale dell'appellante.

Pertanto, l'avv. Gabriele Silvestri nel chiedere l'accoglimento dell'appello, chiede a questa Sezione Centrale d'appello di:

- 1) accertare il diritto dell'appellante al ricalcolo della pensione in godimento ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni riunite con sentenza n. 1/2021, con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati alla data del 31.12.1995, a decorrere dall'1.01.2022;
- 2) condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a adeguare la pensione nei termini di cui al precedente punto 1);
- 3) condannare, altresì, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a corrispondere al ricorrente gli arretrati maturati a far data dal 01.01.2022 e sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi come per legge;
- 4) condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla rifusione delle spese di lite del primo e secondo grado, dichiarandosi il sottoscritto procuratore antistatario.

5.Memoria dell'I.N.P.S. del 17 aprile 2024.

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi nel presente grado di giudizio con memoria del 17 aprile 2024, evidenzia quanto segue.

Con la sentenza gravata è stato respinto il ricorso in quanto l'istante non appartiene alla categoria degli ex militari, essendo quello della Polizia penitenziaria un Corpo ad ordinamento civile.

Peraltro, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, è intervenuto— come noto e come evidenziato da controparte — lo *jus superveniens*, rappresentato dall’art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre, n. 234, entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Ad ogni modo, è avviso del deducente Istituto che la norma non si presti a disciplinare la fattispecie per cui è causa, caratterizzata dall’avvenuta liquidazione della pensione in epoca ben anteriore alla entrata in vigore della disposizione stessa.

Giova infatti osservare che, per come fatto palese dal suo tenore letterale, la ridetta norma ha portata innovativa, sicché potrà essere applicata ai soli trattamenti da liquidarsi in data successiva alla sua entrata in vigore.

Ed invero, innanzitutto, nessun passaggio della citata legge conforta l’avviso che essa rechi un’interpretazione autentica dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, norma che - secondo il diritto vivente cristallizzato nelle unanimi sentenze di Codesta Corte (cfr., solo per citarne alcune, le sentenze nn. 454/2021 e 320/2021 della Prima Sezione; 270/2021 della Seconda Sezione; 485/2021; 505/2021, 506/2021 della Terza sezione) - deve essere intesa nel senso che dal suo campo di applicazione esulano le forze di polizia ad ordinamento civile.

Lo stesso comma 101 espressamente prevede che l’aliquota da esso individuata debba applicarsi ai trattamenti «*da liquidare*» con il sistema misto, con ciò escludendo che tale aliquota possa interessare anche i trattamenti già liquidati al 1° gennaio 2022.

La richiamata disposizione dovrà necessariamente essere interpretata in conformità al canone di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in

generale, a termini del quale *«la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo»*, ed in coerenza con il principio generale - già enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 434/2002 -, secondo il quale *«le prestazioni si liquidano sulla base della legge vigente alla data della liquidazione stessa»*, e di conseguenza potrà essere applicata ai soli trattamenti da liquidarsi con decorrenza 1° gennaio 2022. In via del tutto subordinata, richiama il recente orientamento espresso dalla Sezioni di appello, che hanno concluso, in alcuni casi (cfr. sentenza Sez. II n. 76/2023, sez. I n. 189/2022, n. 123/2022), per l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo solo a decorrere dal primo gennaio 2022, come, peraltro, richiesto dallo stesso appellante.

5.1 Le richieste dell'appellato I.N.P.S.

Conclusivamente l'Istituto previdenziale ha chiesto a questa Sezione Centrale d'Appello:

- ❖ in via principale di respingere integralmente il gravame proposto;
- ❖ in via del tutto subordinata riconoscere il diritto al ricalcolo della quota retributiva della pensione oggetto di causa con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile solo a decorrere dal 1° gennaio 2022.

6. All'udienza del 12 giugno 2024, le parti nel riportarsi agli atti scritti, hanno confermato le richieste ivi contenute, richiamando la sentenza della Corte dei conti Sez. Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 41/2022.

DIRITTO

7. L'appello è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.

L'oggetto della presente controversia concerne l'applicazione del

coefficiente di rendimento di cui all'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/73 anche al Corpo di polizia penitenziaria, cui apparteneva l'odierno appellante, cessato dal servizio con un'anzianità, alla data del 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni.

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio coinvolge la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo "misto" (applicazione del criterio retributivo della quota A - anzianità pregressa al 31 dicembre 1992, ed anzianità maturata da quest'ultima data al 31.12.1995), ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

8. Sentenza Sezioni riunite della Corte dei conti n.1/2021/QM.

La materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che nella sentenza 1/2021/QM hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale: *"la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%."*

9. Sentenza Sezioni riunite della Corte dei conti n.12/2021/QM.

Il principio di diritto sopra richiamato è stato esteso dalle stesse SS.RR., con la pronuncia n. 12/2021/QM, anche nei confronti dei militari che vantano al 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni.

L'orientamento assolutamente maggioritario delle Sezioni di Appello di questa Corte dei conti è nel senso di negare l'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, anche dopo le succitate pronunce delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021 (ex multis, Sez. I, sentenze nn. 11, 134, 330, 454 e 522 del 2021; Sez. II sentenze n. 82 del 2021; nn.231, 307 e 311 del 2020; Sez. III, sentenze n. 155,295,485,505 e 574 del 2021).

Ciò sull'assunto che l'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n.395, istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (in cui è confluito il disciolto corpo degli agenti di custodia), lo ha dichiarato facente parte delle *“forze di polizia”* (comma 3) e destinatario *“in quanto compatibili “delle “norme relative agli impiegati civili dello Stato”* (comma 4).

Si è, pertanto, escluso che, per la quota della pensione da liquidarsi secondo il sistema retributivo, possa trovare applicazione l'aliquota di rendimento di cui all'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1073, dal momento che essa ha come esclusivo destinatario il personale militare.

Tale percorso argomentativo ha tratto conforto anche dall'art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 30 ottobre 1992, n. 443 che ha previsto l'applicazione al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, del solo articolo 52 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Anche dopo l'entrata in vigore della legge che ha smilitarizzato gli agenti di polizia penitenziaria, è rimasto applicabile il regime di cui all'art.6 della l. 1543/1963, fatto espressamente salvo dall'art. 14, comma 2, della

richiamata legge n. 395/1990 e poi dall'art.1, comma 1 del d.lgs. 1° dicembre 2009, n.179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C) al d.lgs. 13 dicembre 2010 n. 213.Detto articolo ha previsto che:

❖ *“i sottufficiali e gli appuntati dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia (...) conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile” (co. 1);*

❖ *la pensione “(...) è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga o delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata” (co. 2);*

❖ *in ogni caso, “Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento” (co. 3).*

Pertanto, al personale della Polizia penitenziaria si applica il trattamento previdenziale del personale civile, salvi gli istituti previsti dalla legge.

Le Sezioni centrali di appello di questa Corte hanno poi escluso che si potesse pervenire a diverse conclusioni in ragione del fatto che, alla data di arruolamento del soggetto interessato, il disciolto Corpo degli agenti di custodia fosse un corpo militare, atteso che il diritto a pensione sorge nel momento in cui si verificano i presupposti soggettivi e contributivi previsti dalla legge (Corte cost. 169/1986, 446/2002; Cass. 4194/2003, 21244/2014; Corte conti, Sez. I, 45/2022).

In tale ottica, lo stesso fluire del tempo costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa (Corte cost., sentenza nn. 92/2021, 104/2018, 53/2017, 254/2014), mentre l'applicazione della normativa vigente al tempo di maturazione del diritto non viola il principio di eguaglianza, costituzionalmente garantito (art. 3 Cost.), poiché ogni intervento legislativo a tutela delle posizioni pensionistiche ha carattere graduale e progressivo nel tempo.

10. Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022),

Tuttavia, nelle more è entrata in vigore, **dal 1° gennaio 2022**, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha disposto l'estensione in favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile del coefficiente di rendimento elaborato dall'organo nomofilattico di questa Corte con riferimento al personale militare.

Infatti, l'art. 1, comma 101, di tale legge prevede che:

“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.

10.1. Finalità perequativa art. 1, comma 101 legge 30.12.2021, n. 234

Pertanto, le Sezioni Centrali di appello di questa Corte hanno affermato,

- valorizzando gli atti parlamentari che ne hanno preceduto l'approvazione - **la finalità perequativa della disposizione**, intervenuta per colmare la disparità di trattamento venutasi a creare proprio per effetto delle succitate sentenze delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021, consentendo l'estensione degli effetti favorevoli di tali sentenze anche ai corpi di Polizia a ordinamento civile in considerazione della “specificità” delle funzioni che accomuna il personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa.

10.2. Applicazione anche ai trattamenti liquidati prima del 1.1.2022.

Poiché la norma che non è di interpretazione autentica ma innovativa, si condivide l'interpretazione delle Sezioni Centrali d'appello che ha attribuito alla norma una sorta di “*retroattività temperata*”.

Pertanto, va riconosciuta l'applicazione anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima della sua entrata in vigore, limitandone gli effetti a decorrere dal **1° gennaio 2022** (Sez. I d'app. nn. 45, 123 e 134/2022; Sez. II nn. 33 e 41/2022; Sez. III, nn. 271, 290, 327, 340/2022; nn. 8,9,37,83,126,519,521 e 522/2023), sui ratei pensionistici maturati dall'entrata in vigore dell'art. comma 101 legge 30.12.2021, n. 234 e con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione su tali ratei.

10.3. Circolare n.44/2022 INPS.

Detto orientamento, recepito anche dall'Inps con la circolare n.44/2022, risulta coerente con la circostanza che la copertura finanziaria è stata calcolata, come si legge negli atti parlamentari (*Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241*), includendo “*l'onere relativo al personale cessato entro il 2021*”.

10.4. Sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023

Peraltro, tale conclusione si pone in linea con la pronuncia della Corte costituzionale n. 33/2023, con la quale è stato precisato che *lo jus superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse “giustamente” avere un’“*applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022*”.

11. Esito del giudizio.

Il Collegio, condividendo il richiamato orientamento ermeneutico, in parziale accoglimento dell'appello, riconosce il diritto del sig. xxx alla riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal **1° gennaio 2022**, senza gli arretrati antecedenti a tale data, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31/12/1995, con applicazione, per ogni anno utile (e in proporzione per le frazioni di anno), del coefficiente di rendimento del 2,44%.

Sulle differenze per ratei arretrati, dovute dal 1° gennaio 2022, spettano, ai sensi dell'art. 167, co. 3 c.g.c., gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte dei conti nella sentenza n. 10/2002/QM.

12. Spese di lite.

Le spese di lite del presente grado sono compensate per l'intervenuta modifica normativa (art. 1, comma 101 legge 30.12.2021, n. 234).

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello in epigrafe,

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

14/06/2024
Depositato in Segreteria

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente